

La santificazione del lavoro e l'esercizio dell'apostolato

di ALDO LOIODICE

Per cogliere l'erroneità o la tendenziosità del clamore sollevato intorno all'Opus Dei, qualificandola come associazione segreta volta all'occupazione dei gangli vitali dello Stato, è sufficiente rendersi conto che si è di fronte ad una struttura pubblica di ambito internazionale che non costituisce associazione: è invero una Prelatura personale dell'ordinamento ecclesiale. La Chiesa è sovrana nel suo ordine e può organizzarsi come meglio ritiene; lo Stato italiano la riconosce come tale; ne consegue allora che la sua organizzazione non è soggetta alla sovranità statale.

Solo chi non tiene presente questi dati elementari, a livello ecclesiale e costituzionale, può incorrere in grossolani equivoci di valutazione. Una breve analisi descrittiva chiarisce meglio le idee.

L'Opus Dei è una figura giuridica stabilita dalla suprema autorità ecclesiastica. Come Prelatura personale, infatti, dipende direttamente dalla Santa Sede. Viene disciplinata dalla Chiesa che, per il bene universale, la garantisce e promuove. L'organo competente da cui dipende è la Sacra Congregazione per i Vescovi, come le diocesi; nella procedura istitutiva è stato ascoltato il parere delle Conferenze Episcopali; l'apertura dei singoli centri deve essere autorizzata dal Vescovo del luogo.

Il codice di diritto canonico dedica alla figura giuridica della Prelatura quattro articoli (canoni 294-297) e la distingue dalle associazioni di fedeli. È quindi un'istituzione voluta per fini pastorali ed apostolici che non ha natura associativa, pur avendo una base comunitaria, e che viene affidata alla giurisdizione ordinaria di un Prelato. L'appartenenza del laico è libera ed avviene con adesione convenzionale.

Il rapporto tra il fedele e questa autorità ecclesiastica, libero nell'origine ed esclusivamente spirituale nei contenuti, ha rilevanza di diritto pubblico; ha lo scopo di tradurre nella vita spirituale di ogni giorno l'insegnamento evangelico messo in evidenza dal Fondatore e ripreso poi dal Concilio, della chiamata universale alla santità e della santificazione del lavoro; serve ad aprire, anche giuridicamente, la pluralità dei cammini che conducono alla santità in ogni luogo ed in qualsiasi lavoro onesto. Valorizza e garantisce l'autonomia personale del fedele che, in questo modo, assume rango costituzionale e dimensione universale.

Se questa è la situazione giuridica ed ecclesiale dell'Opus Dei, come può parlarsi di associazione segreta con fini occulti o inconfessabili? Significherebbe ignorare che è una struttura costituzionale governata da un Prelato, composta di sacerdoti secolari e laici, celibi o sposati, che con accordi spirituali, vogliono beneficiarsi della sua attività pastorale e partecipare alla sua azione apostolica senza perdere la condizione laicale. Significherebbe voler sollevare un clamore che non può non apparire sospetto a chi abbia capacità di conoscere questi elementi giuridici e spirituali e sia quindi in grado di cogliere l'errore o la malafede delle accuse mosse.

Non è tuttavia sufficiente fermarsi alla spiegazione istituzionale di base. Qualche ulteriore riflessione appare doverosa.

Per quanto si è detto (e risulta documentato e stabilito nei documenti conciliari, nelle costituzioni apostoliche e nei canoni riguardanti le Prelature) è evidente che siamo in presenza di strutture istituzionali della Chiesa, che nascono per volere dell'autorità ecclesiastica, alle quali i cristiani aderiscono per libera spirituale adesione; siamo cioè in presenza di un programma pastorale della Chiesa, giuridicamente strutturato, non imposto, ma proposto ai fedeli.

Può il cristiano aderire a tale proposta? Secondo l'ordinamento cattolico il quesito riceve certamente una soluzione positiva. Ma, secondo l'ordinamento italiano, si può giungere alla medesima conclusione?

Di qui l'ulteriore necessità di chiarezza sul versante statale.

Santificazione nella vita sociale

Il chiarimento sui fini e la natura dell'Opus Dei, nella dimensione statale, costituisce battaglia di libertà anche in favore dei non credenti e contro ogni tentativo di controllo delle coscienze. Vi è infatti il diritto di prendere contatto con le strutture della Chiesa e di ogni confessione, con piena libertà (art. 19 Cost.), e di legarsi ad esse con la propria vita spirituale, vivendola secondo lo spirito che è loro proprio, senza chiedere allo Stato alcuna autorizzazione per appartenervi o per uscirne. Si tratta del diritto di esercitare la propria vocazione religiosa non solo in convento o in parrocchia ma anche nel mondo e negli ambienti della vita civile.

Per molti secoli la Chiesa, a differenza dell'epoca dei primi cristiani, aveva praticamente due soli modi di stabilire contatti con il cittadino: o consacrando (e sottraendolo alla vita civile) o lasciandolo nella vita sociale (ma con una sorta di minorità spirituale); non c'era nella pratica una terza via: santificarsi rimanendo operanti nella vita sociale e civile, con una spiritualità pienamente secolare.

Il Concilio Vaticano II volle la creazione, da parte della Santa Sede, di un nuovo elemento dell'organizzazione gerarchica della Chiesa: la Prelatura per-

sonale che, nel caso concreto dell'Opus Dei, permette appunto di percorrere questa nuova via di spiritualità. Idea originale: struttura nuova, differente dalle tradizionali note organizzazioni ecclesiali; fonte, quindi, di curiosità e di incomprensione.

La Prelatura dell'Opus Dei ha, però, ormai, una sua storia per l'evoluzione e la lunga fase di accertamento che ha preceduto la sua erezione a seguito della costituzione apostolica *Ut Sit*.

Ora essa e, comunque, parte integrante della struttura costituzionale e, quindi, pubblica della Chiesa universale: è appunto, come si è detto, una Prelatura personale di ambito internazionale.

Un'operazione tendenziosa

Rispetto all'Italia la Chiesa, presentandosi con questa sua struttura che è l'Opus Dei, si pone come offerta di un volto rinnovato con il quale ogni persona ha diritto di entrare in contatto per i fini spirituali che le sono propri. Allora una domanda: lo Stato italiano, in base alla Costituzione, consente che i suoi cittadini possano godere della libertà di entrare in rapporto anche con la struttura ecclesiale dell'Opus Dei? La risposta appare ovvia: se questa è una struttura pubblica dell'organizzazione gerarchica della Chiesa, se Chiesa e Stato sono legati dal reciproco riconoscimento, vi è certo il diritto, per il cittadino italiano, di aderire alla Prelatura Opus Dei; si deve aggiungere che, anche senza il concordato, vi sarebbe ugualmente questo diritto. L'adesione all'Opus Dei è infatti solo spirituale e quindi rientra nell'esercizio del diritto garantito dall'art. 19 Cost. (libertà religiosa).

Non si può impedire ad un battezzato di vivere la sua vita spirituale nella Chiesa secondo i tempi e i modi da questa stabiliti. Se poi si è di fronte ad una novità od originalità strutturale, ciò non può legittimare alcuna interferenza dello Stato per impedire i rapporti con essa e le relative modalità di svolgimento. Questi aspetti infatti appartengono alla giurisdizione della Chiesa ed alla vita spirituale di ognuno che lo Stato riconosce e tutela.

Una volta chiarita questa realtà ecclesiale e stabilita la sua natura giuridica, appare indegna dei livelli di acquisita civiltà l'operazione «manipolatrice» tendente ad attribuire a tale struttura una veste giuridica che non le è confacente. Non può che apparire dubbio l'intento e tendenziosa l'operazione di chi vuole ritagliare una parte internazionale dell'organizzazione universale della Chiesa (l'Opus Dei) per imporre ad una sua «sottoparte» (quella operante in Italia) la maschera (o, meglio, la camicia di forza) di un'associazione privata segreta; ciò in pratica serve solo ad avviare un tentativo per inabilitare o sopprimere, attraverso la condanna della presunta associazione segreta, una parte istituzionale della Chiesa.

Ma, come si è detto, l'Opus Dei non è un'associazione privata e segreta, è un struttura pubblica internazionale della Chiesa. Affermare il contrario significa ritornare a quei tipi di persecuzioni religiose dettate da ignoranza incivile e fanatica.

La verità è che si vuole deformare o cancellare l'originalità giuridica della nuova struttura ecclesiale: essa concorre a formare le coscienze dei cristiani alla rettitudine, ed all'amore fraterno. Ma queste coscienze non restano chiuse in sacrestia, esse operano nella società in qualsiasi posto; perciò, occupano anche le cariche pubbliche; allora, danno fastidio. Chi se ne duole ha un mezzo semplice per opporsi all'operare limpido di tali coscienze formate: non potendo demonizzare la Chiesa, fa un'altra operazione e cioè la criminalizza in una sua parte; il ragionamento perverso risulta elementare: se questi cattolici fuori dalle sacrestie danno fastidio, bisogna eliminarli, trattandoli da delinquenti ed emarginandoli.

La più vieta violenza

Sembra introdursi il ritorno alla più vieta violenza anticlericale ed anticristiana. È, però, un tentativo di cancellare anche la costituzione italiana non solo nella disciplina concordataria e nel riconoscimento della sovranità della Chiesa, ma anche nell'elementare libertà di coscienza e di religione.

Dov'è l'associazione segreta sbandierata da qualcuno, se la struttura dell'Opus Dei è pubblica ed ecclesiale? Dov'è la doppia obbedienza dei suoi aderenti ed il conflitto di subordinazione a due autorità, se il rapporto con l'Opus Dei è esclusivamente spirituale e non riguarda la vita civile? Se l'obbedienza spirituale è libertà e non subordinazione militare? Dov'è l'occupazione dei poteri pubblici, se il cristiano resta nel mondo e, come ogni altra persona, esercita il diritto-dovere di accedere a qualsiasi posto di lavoro anche nella vita pubblica, con la pretesa di non essere discriminato a causa della sua fede?

Poiché la natura giuridica della Prelatura Opus Dei non è quella di un'associazione civile o politica o religiosa; poiché essa è un'istituzione pubblica che fornisce servizi pastorali ed apostolici per il bene delle Chiese particolari (diocesi), allora sotto la guida spirituale del suo Prelato, limitatamente alla santificazione del lavoro e all'esercizio dell'apostolato, ha diritto di porsi chiunque; ciò, nella Chiesa, è consentito ed auspicato perché lo hanno stabilito il Concilio Vaticano II ed il Pontefice; nello Stato, è riconosciuto e tutelato, perché deriva dalle disposizioni costituzionali. □

Aldo Loiodice è ordinario di Diritto Costituzionale all'Università di Bari.